



# COMUNE DI ANGIARI

Provincia di Arezzo

**Ufficio Servizi Demografici**

Piazza IV Novembre 7 - 52031 Anghiari (Ar)

[anagrafe@comune.anghiari.ar.it](mailto:anagrafe@comune.anghiari.ar.it)

[demograficianghiari.pec@winpec.it](mailto:demograficianghiari.pec@winpec.it)

Tel. e Fax 0575-788014

## MODALITA' PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI – ATTESTAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE

Per la richiesta è necessario inviare al Comune di Anghiari la documentazione sotto indicata:

- Istanza sottoscritta dal richiedente;
- Copia di un valido documento d'identità;
- Busta affrancata per la risposta con indicato l'indirizzo del richiedente;
- Per i certificati esenti dall'imposta di bollo: €0,25 per diritti di segreteria (in contanti non marche da bollo)
- Per i certificati NON esenti dall'imposta di bollo: € 0,50 per diritti di segreteria (in contanti non marche da bollo) ed una marca da € 16,00 per ogni certificato richiesto.
- € 1,00 (per ogni certificato) a titolo di rimborso spese per chi richiede l'anticipazione via fax del certificato.
- Qualora trattasi di stato di famiglia storico con ricerca d'archivio, il rilascio sarà soggetto al pagamento di € 5,00 per ogni nominativo incluso nel certificato stesso (ridotto del 50% se il certificato è esente dal bollo) come previsto dall'art. 6-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 es.m.i

**N.B.:** Nel richiedere il rilascio di un certificato STORICO il richiedente deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (c.f.r. art. 22 della legge 241/90 s.m.i. e art. 35, comma 4, del D.P.R. 30/05/1989, n. 223 s.m.i.) indicando specificatamente le motivazioni della richiesta medesima e l'interesse da tutelare (l'eventuale atto di citazione con la sottoscrizione diretta del richiedente costituirebbe elemento di certezza essenziale ai fini della verifica di cui sopra).

Si precisa inoltre che **la domanda di accesso agli atti deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse ovvero da un suo legale**, ma in tal caso, deve essere accompagnata – per asseverare l'effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato- da copia di apposito mandato e incarico professionale ovvero da sottoscrizione congiunta dell'interessato stesso, corredata da copia del documento d'identità del richiedente.

Ai sensi della legge 31/10/1955, n. 1064 nonché del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 02/05/1957, n. 432 e s.m.i si comunica che la paternità e la maternità devono essere omesse negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e in tutti i documenti di riconoscimento.

Per quanto riguarda le indicazioni relative alle relazioni di parentela negli stati di famiglia anagrafici, occorre far riferimento alle circolari del Ministero dell'Interno n. 11 del 23/07/1996 e n. 3 del 20/01/1997 con le quali il predetto dicastero ha disposto l'eliminazione di tali dati dagli stati di famiglia anagrafici. I vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica possono essere indicati – su esplicita e formale richiesta presentata da uno dei componenti la famiglia stessa - per particolari esigenze certificative ( es: corresponsione degli assegni per il nucleo familiare), ferme restando, in ogni altro caso, le disposizioni di cui alla circolare 11/1996.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Carlo LEONARDI